

AULA 'A'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO	- Presidente -
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO	- Consigliere-
Dott. DANIELA CALAFIORE	- Consigliere-
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	-Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22654-2022 proposto da:

████████████████████ rappresentata e difesa dall'avvocato
████████████████████ ;

- ricorrente principale -

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

████████████████████

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

nonché contro

Oggetto

**Inquadramento
superiore**

R.G.N. 22654/2022

Cron.

Rep.

Ud. 01/07/2026

PU

2026
3147



LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 382/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 346/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocata Generale Dott.ssa RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, respinto quello incidentale;
udito l'avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da Agata [REDACTED] nei confronti dell'Assessorato regionale delle autonomie locali della funzione pubblica della Regione Sicilia nonché [REDACTED] [REDACTED] volto all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, dichiarò il diritto della ricorrente alle differenze di retribuzione tra quella relativa al II livello professionale della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti delle aziende termali e la retribuzione percepita, condannando in solido l'Azienda autonoma e l'Assessorato al pagamento, a tale titolo (limitatamente al periodo dal 16.7.2003 al 31.12.2007), della somma di euro 8.560,00, oltre accessori; rigettò nel resto la domanda, compensando per metà le spese processuali.
2. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado.



2.1. Rispetto al gravame della ██████ volto al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, con la condanna dei convenuti alle differenze retributive anche per il periodo successivo al 2007, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse preclusiva di tale riconoscimento la "regola della concorsualità" per l'assunzione applicabile al rapporto in contesa.

2.2. La Corte ha anche respinto l'appello incidentale dell'Assessorato regionale che ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva già eccepito in prime cure, argomentando che: "Correttamente il tribunale in virtù dell'art. 119 l.r. n. 17/2004, che ha previsto la confluenza del personale già dipendente dell'azienda autonoma in un ruolo della Regione siciliana, ha ravvisato nella fattispecie un fenomeno successorio, di mera sostituzione di un soggetto datore di lavoro ad un altro, latamente riconducibile all'art. 2112 c.c.".

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con tre motivi; ha resistito con controricorso il solo Assessorato regionale intimato, che ha formulato impugnazione incidentale affidata a due motivi. A quest'ultima ha resistito la ██████ con controricorso. Non ha svolto attività difensiva ██████ in liquidazione.

In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria.

4. All'esito dell'adunanza, il Collegio ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

5. L'Ufficio della Procura Generale ha illustrato con memoria conclusioni di accoglimento del ricorso principale, con rigetto di quello incidentale.

La difesa della lavoratrice ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. I motivi di ricorso principale possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla parte ricorrente:

1.1. il primo denuncia: "Violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c., dell'art. 37 L.300/70, dell'art.14 disp. sulla legge in generale, e dell'art. 16 del CCNL per i dipendenti delle Aziende Termali del 15 giugno 1999, confermato dal CCNL del 22 luglio del 2008, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catania ritenuto che, anche con riguardo al rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, l'inquadramento in una qualifica superiore va equiparato ad una nuova assunzione, e quindi non può essere conseguito in mancanza di una procedura concorsuale";

1.2. il secondo motivo denuncia: "Violazione art.36 della Costituzione e art. 2099 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di liquidare le differenze retributive, che in dipendenza del riconoscimento del diritto all'inquadramento al II livello retributivo del CCNL [REDACTED] anziché al IV, competono anche per il periodo successivo all'effettivo svolgimento delle mansioni superiori";

1.3. il terzo motivo denuncia: "Violazione artt. 91 e 92. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato le spese del giudizio di secondo grado e confermato la compensazione delle spese per la metà contenuta nella sentenza di primo grado".

2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Va ribadito il principio, di recente riaffermato in controversia analoga (Cass. n. 30194/2025), secondo cui non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l'assunzione alle dipendenze di un ente pubblico



economico anche la nullità (virtuale) dell'assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dall'art. 2103 c.c. (v. Cass. n. 17631/2023; conf. Cass. n. 25590/2023; in precedenza, per le società partecipate da capitale pubblico, v. Cass. n. 35421 del 2022; a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, concernente le conseguenze retributive del superiore inquadramento per il periodo successivo, che dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio alla luce della disciplina dell'art. 2103 c.c., nonché del terzo motivo, relativo alle spese dei gradi di merito, la cui regolamentazione dovrà essere rinnovata in relazione all'esito complessivo della controversia.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale l'Assessorato regionale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 119, comma 1, L.R. n. 17/2004, come modificato dalla L.R. n. 11/2007, criticando la sentenza impugnata per avere respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta.

È dedotto che, allorquando è stata costituita la società [REDACTED] di [REDACTED] SPA, i lavoratori dell'Azienda autonoma di [REDACTED] sono confluiti in un ruolo ad esaurimento della Regione Siciliana ed utilizzati, su richiesta degli stessi lavoratori, in regime di comando presso la nuova società.

Si argomenta diffusamente che non sarebbe possibile imputare eventuali inadempimenti posti in essere dall'Azienda autonoma di [REDACTED] direttamente alla Regione Sicilia, ancorché questa, a seguito della liquidazione della società, abbia, in funzione di



garanzia sociale per i dipendenti, assicurato a questi ultimi di poter continuare a prestare attività lavorativa presso la Regione.

Si sostiene che l'art. 119 della L.R. n. 17/2004, come modificato dalla L.R. n. 11/2007, pur avendo "previsto la successione dei rapporti di lavoro", risulterebbe "di natura del tutto eccezionale", per cui andrebbe interpretato restrittivamente.

Il Collegio giudica il motivo infondato.

3.1. L'art. 119, comma 1, della l.r. Sicilia n. 17 del 2004, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, della l.r. Sicilia n. 11 del 2007, dispone: "Il personale di ruolo delle aziende autonome delle [REDACTED] di [REDACTED] ed [REDACTED] la cui trasformazione in società per azioni è prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende".

I commi successivi disciplinano la destinazione del personale e, nel testo integrato nel 2007, la sua utilizzazione, previo consenso, in posizione di comando presso le società termali, ponendo a carico di queste ultime tutti gli oneri relativi al personale comandato.

3.2. Dal tenore testuale del comma 1 richiamato risulta che l'insieme dei lavoratori delle [REDACTED] di [REDACTED] ed [REDACTED] è transitato alle dipendenze della Regione siciliana senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro. In tal senso depongono sia la "confluenza" di tutto il personale in un ruolo regionale, sia la "conservazione" della posizione giuridica pregressa prevista per ciascun lavoratore.

L'assunto della difesa dell'Assessorato regionale che, pur non negando "la successione dei rapporti di lavoro", ipotizza la



formazione di un nuovo contratto di lavoro di natura pubblicistica, con conseguente liberazione dall'obbligo di pagamento dei debiti derivanti dal rapporto pregresso, non trova riscontro nella disciplina speciale e mal si concilia con la prescritta conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale, che esclude ogni soluzione di continuità e la novazione del rapporto.

Si tratta, piuttosto, come ritenuto dalla Corte territoriale e condiviso dalla Procura Generale, di un fenomeno successorio nel complesso dei rapporti di lavoro del personale di ruolo delle aziende termali specificamente disciplinato da una fonte legale regionale. La prevista confluenza nel ruolo speciale ad esaurimento della Regione, con conservazione della posizione giuridica posseduta, esclude la costituzione di un nuovo rapporto e comporta la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di quello già in essere, secondo un meccanismo assimilabile, quanto agli effetti sui rapporti trasferiti, a quello previsto dall'art. 2112 c.c., richiamato anche dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La conservazione della posizione giuridica ed economica, espressamente assicurata dall'art. 119, secondo un'interpretazione coerente con la funzione di garanzia della disposizione, non consente di separare dalla posizione trasferita le differenze retributive già maturate in ragione delle mansioni svolte nell'ambito del medesimo rapporto e ancora insoddisfatte al momento della confluenza. Il mutamento soggettivo del datore, cioè, non determina alcuna cesura nella complessiva posizione derivante dal rapporto, comprese le situazioni creditorie già maturate e inadempite. Rispetto a tali crediti deve pertanto riconoscersi, accanto alla persistente responsabilità dell'Azienda autonoma in liquidazione, la



responsabilità concorrente della Regione subentrata nel rapporto.

La sopravvivenza dell'Azienda autonoma quale soggetto in liquidazione non contraddice tale conclusione, poiché implica la permanenza della responsabilità dell'originario datore, ma non priva di effetti, nei confronti del lavoratore, la successione legale della Regione nel rapporto con integrale trasferimento del complesso delle situazioni giuridiche soggettive già maturate.

4. Il secondo mezzo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza gravata, per non avere la Corte siciliana pronunciato sul motivo di appello con cui l'amministrazione si doleva che il primo giudice aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, senza una specifica domanda in tale senso che – secondo l'Avvocatura dello Stato – sarebbe stata necessaria "in considerazione della peculiarità della disciplina in materia di mansioni prevista dal Testo Unico del Pubblico Impiego (art. 52 TUIPI)".

Il motivo non può trovare accoglimento.

La sentenza gravata ha esplicitamente esaminato l'impugnazione incidentale dell'Assessorato che cui si criticava la pronuncia di primo grado nella parte in cui era stato condannato in solido con le [REDACTED] di modo che ogni questione concernente tale condanna è da ritenersi, quanto meno implicitamente, respinta dalla Corte territoriale.

In ogni caso, poi, non vengono riportati nel motivo i contenuti dell'atto introduttivo del giudizio, sicché non è possibile verificare la fondatezza della pretesa violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato imposto dall'art.



112 c.p.c. La deduzione del vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti e le sedi processuali che individuino il fatto processuale posto a base del denunciato *error in procedendo* (cfr., tra molte, Cass. n. 12695/2025; Cass. n. 5089/2023), mentre, nella specie, il motivo non riproduce né localizza adeguatamente il contenuto dell'originario ricorso, sicché non consente di verificare se la condanna al pagamento delle differenze retributive già adottata in prime cure abbia effettivamente ecceduto i limiti della domanda, rendendo impossibile a questa Corte valutare anche la necessaria decisività del vizio denunciato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e deve essere respinto il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura ritenuta fondata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.



La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ritenuto fondato e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.

Il cons. est.

La Presidente

Dott. Fabrizio Amendola

Dott.ssa Adriana Doronzo



Numero registro generale 22654/2022

Numero sezionale 3147/2026

Numero di raccolta generale 25179/2026

Data pubblicazione 10/09/2026

